VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 03 dicembre presso la sede sociale della Met.Ro. S.p.A. in via Tiburtina 770 sono presenti:

la Società:

Tosques, Cingolani, D'Atteo, Pennacchioni

le OO.SS. così rappresentare:

- FILT-CGIL: Capitani, Cavone, Brusadin, Casula
- FIT-CISL: Chiricozzi, Di Nardo, Colacchi, Pasquarelli
- UILTRASPORTI: Napoleoni, Rossitto, Proietti, Terziani, Coppetti,
- UGLT: Milloch, Zannino, Cerino

Le parti si sono incontrate per esperire il tentativo di raffreddamento e conciliazione come previsto dalla L. 146/90 e L. 83/2000 a seguito dell'avvio delle procedure come da nota prot. 3352 – LZ del 24 novembre 2008.

Le parti convengono di rinviare a domani 4 dicembre la discussione di tutti i temi oggetto del raffreddamento ad esclusione del tema di disagio salariare giovanile che deve intendersi applicato a tutti i dipendenti di Met.Ro. SpA ed a quelli delle Società partecipate da Met.Ro SpA stessa.

Disagio salariale giovanile

In relazione a tale argomento a seguito dell'impegno dell'Azienda ad individuare soluzioni tecniche capaci di garantire la mensilizzazione della somma indicata al punto 1 dell'accordo del 4 giugno 2008 le parti convengono quanto segue:

1) per il solo personale assunto a tempo indeterminato successivamente all'11 luglio 2000, al fine di uniformare e semplificare l'attuale sistema retributivo aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, viene istituita una nuova voce retributiva definita ERG (Elemento Retribuito Giovanile). In essa confluiscono le competenze corrisposte in attuazione dell'accordo del 12 maggio 2006, relative al miglioramento delle condizioni economiche e delle prestazioni lavorative del personale, nonché il valore differenziale previsto nel punto 4 dell'accordo 29 gennaio 2004 relativo all'indennità legata alla presenza ed alla effettiva prestazione di cui al punto 1, lett. a) dell'accordo aziendale dell'11 luglio 2000.

L'ERG farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 CCNL del 12 marzo 1980 e successive modificazioni e rientrerà nella retribuzione utile ai fini del TFR e del calcolo della pensione; le parti convengono che l'ERG non rientri, comunque, nella base di computo dei compensi e delle indennità previsti dall'art. 11 del CCNL 12 marzo 1980 e successive modificazioni e degli artt. 20 e 21 del CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni in quanto il relativo valore è convenzionalmente calcolato comprendendo le relative incidenze contrattuali e di legge; sarà altresì garantita un'applicazione analoga a quanto previsto al punto 3 dell'Accordo Aziendale 27 novembre 2000; Q flelw

- 2) Il valore dell'ERG è fissato in 78,93 euro lordi mensili, riferito al parametro 175 della vigente scala retributiva ed è erogato per 14 mensilità;
- 3) A seguito dell'istituzione della predetta voce retributiva, si da atto che l'indennità di cui al punto 1, lettera a) dell'accordo aziendale dell'11 luglio 2000 e successive modificazioni è determinata in un unico valore di 71,32 euro lordi mensili al parametro 175 erogati per 12 mensilità ed utile ai fini del TFR e del calcolo della pensione e comprensiva di ogni ulteriore incidenza legale e contrattuale. E' pertanto abrogato il secondo periodo del punto 4 dell'Accordo Aziendale 29 gennaio 2004;
- 4) Alla luce di quanto sopra, nel quadro delle valutazioni connesse all'evoluzione futura della nuova voce ERG le parti riconoscono l'opportunità di avviare, a partire dal prossimo mese di gennaio, specifici incontri tecnici per la valutazione di possibili misure di efficientamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società	he
Jud .	
- Maria	

FIT-CISL Chincozzi

Di Mano Sopull

UILTRASPORTI

UGL To be delle